

N. R.G. 2/2022



TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA

Sezione Fallimentare

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Antonella Ioffredi Presidente

dott. Enrico Vernizzi Giudice Relatore

dott. Irene Colladet Giudice

nel procedimento di ammissione a concordato preventivo n.2 /2022 promosso da:

IATTONI COSTRUZIONI SRL (01902110343), con sede legale in Corniglio (PR), Via Mossale n. 10; con sede in Fontevivo (PR), in persona del legale rappresentante pro tempore MONICA IATTONI (ITNMNC70P61G337Q) , con il patrocinio dell'avv. GIORGIO CONTI (CNTGRG57D13L183J) e LUANA CODELUPPI (CDLLNU73S62G337J), elettivamente domiciliata in Parma, Via Verdi 9 presso lo studio dei suddetti avvocati, ha pronunciato il seguente

DECRETO

considerato che con ricorso ex art.161 VI co. depositato il 23 febbraio 2022 IATTONI COSTRUZIONI SRL, ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art.161 l.f. entro un termine fissato dal giudice;

tenuto conto che la società ha allegato al ricorso tra i vari documenti la visura camerale, i bilanci al 31 dicembre 2018, al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020, la situazione

patrimoniale aggiornata alla data del 31 dicembre 2021 nonché l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;

rilevato che il Collegio è chiamato ad una valutazione preliminare di competenza e di sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di accesso alla procedura di concordato preventivo;

considerato che dalla documentazione dimessa emerge che la società ricorrente è un imprenditore commerciale fallibile (essendo superate le soglie di cui all'art.1 comma II l.f.), versa in stato - quantomeno - di crisi ed ha sede principale nel circondario del Tribunale di Parma, nel rispetto della previsione di cui al comma I dell'art.161 l.f.;

tenuto conto che la domanda risulta sottoscritta ai sensi dell'art 152 l.f.;

osservato che la ricorrente non ha presentato nei due anni precedenti altra domanda ai sensi del medesimo comma;

rilevato che nei confronti della società e dei soci risulta pendente procedimento per la dichiarazione di fallimento R.G. prefall. 125/2021 e 139/2021 e che , a norma del novellato art.161 comma X L.F. “quando pende il ricorso per la dichiarazione di fallimento, il termine di cui al sesto comma è di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni”;

considerato che, come chiarito da Cass. Sez. Un. 1521/2013, il rapporto tra concordato preventivo e fallimento si atteggia a consequenzialità logica tra i due procedimenti: “deve invece ritenersi che il rapporto tra concordato preventivo e fallimento si atteggi come un fenomeno di consequenzialità (eventuale del fallimento, all'esito negativo della procedura di concordato) e di assorbimento (dei vizi del provvedimento di rigetto in motivi di impugnazione del successivo fallimento), che determina una mera esigenza di coordinamento fra i due procedimenti”;

ritenuto che in base a quanto chiarito da Cass. S.U. 15.5.2015 n. 9935 debba essere disposta la riunione delle procedure;

ritenuta già in questa fase preliminare l'opportunità di nominare un Commissario Giudiziale che compia le attività di verifica previste dall'art.161 VI co. l.f.;

considerato che, ai sensi dell'art.161 VIII co. l.f., l'imprenditore è tenuto a specifici obblighi informativi durante il periodo concesso;

ritenuto che in ragione della nomina del Commissario Giudiziale già in questa fase possa essere anticipato il versamento almeno in parte delle spese di giustizia;
ravvisata altresì la necessità di affidare alla dott. Enrico Vernizzi l'incarico di relazionare al Collegio in ordine a tutti i provvedimenti di competenza collegiale delegandogli gli adempimenti che non siano di stretta competenza del suddetto Collegio;

CONCEDE

a **IATTONI COSTRUZIONI SRL** (01902110343), con sede legale in Corniglio (PR), Via Mossale n. 10; con sede in Fontevivo (PR), in persona del legale rappresentante pro tempore MONICA IATTONI (T*TNMNC70P61G337Q), termine sino al 24 aprile 2022 per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art.161 l.f., precisando che l'elenco nominativo dei creditori, oltre all'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione dovrà contenere anche l'indirizzo PEC dei creditori medesimi;

NOMINA

quale Commissario Giudiziale il dott. MARCO PEDRETTI con studio in Langhirano (PR) Via Pelosi 10;

DISPONE

che la società depositi entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, e così con periodicità mensile, (rispettivamente entro il 12 marzo 2022; entro il 12 aprile 2022) una relazione in cui riferisca in merito all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano nonché un'aggiornata relazione relativa alla gestione finanziaria, intesa come rendiconto della manifestazione numeraria di tutti gli accadimenti aziendali, siano essi di natura economica che finanziaria, intervenuti nella situazione della impresa e che abbiano comunque l'effetto di incidere sulle sue capacità patrimoniali, proponendo altresì il raffronto tra i flussi dei periodi contigui al fine di far emergere il risultato della gestione corrente, relazione quest'ultima che dovrà essere pubblicata entro il giorno successivo nel Registro delle Imprese a cura della Cancelleria;

DISPONE

che la società trasmetta la relazione sopraindicata al Commissario Giudiziale il quale dovrà riferire in merito;

DISPONE

che la società depositi in Cancelleria in conto spese di giustizia la somma di € 10.000,00 entro il termine di giorni quindici dalla comunicazione del presente decreto;

DISPONE

la riunione del procedimento n 2/2022 conc prev. al procedimento n 125/2021 reg.ist.fall.;

MANDA

alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Parma, 25 febbraio 2022

Il Giudice rel.

Dott. Enrico Vernizzi

Il Presidente

dott. Antonella Ioffredi